

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi

Cons. Stato, Sez. IV 2 agosto 2022, n. 6808 - de Francisco, pres.; Loria, est. - Tuscolana Ambiente S.r.l. (avv.ti Clarizia, Piselli) c. Regione Lazio (avv. Santo) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi - Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento - Istanza - Rigetto - Improcedibilità la domanda di autorizzazione integrata ambientale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione regionale del Direttore della direzione regionale energia e rifiuti n. 33681 del 12 agosto 2009, con cui è stata rigettata l'istanza di proroga del termine, presentata dall'appellante il 25 luglio 2008, per l'ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica di II Categoria di Tipo 3 per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Palestrina — Zona Castellaccio, proposta dalla società ricorrente ed è stata dichiarata improcedibile la domanda di autorizzazione integrata ambientale.

1.1. Il provvedimento gravato risulta motivato con riferimento alle seguenti circostanze:

- a) non risulta all'Amministrazione che la ditta abbia ultimato i lavori per la realizzazione della discarica;
- b) secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, così come modificato dal d.lgs. 4 del 2008, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale rilasciata in data 18 giugno 2002, trascorsi ormai più di 5 anni, non può ritenersi efficace;
- c) l'intervento non è più realizzabile anche avendo riguardo alla normativa urbanistica, secondo quanto disposto dal Testo Unico in materia edilizia (d.P.R. 380 del 2001) art. 15 comma 2;
- d) l'intervento non è più realizzabile anche "secondo quanto disposto nel Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella Legge 101 del 6 giugno 2008, art. 6".

2. La ditta ha impugnato il richiamato provvedimento dinanzi al T.a.r. per il Lazio, articolando i seguenti motivi:

"1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 26 d.lgs. n. 152/06). Violazione del principio dell'irretroattività della legge (art. 11 delle Preleggi).

Il parere di compatibilità ambientale rilasciato con la nota prot. n. AM/MC del 18 giugno 2002 sul progetto per la realizzazione di una discarica di II categoria di tipo 3 per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Palestrina — Zona Castellaccio, dovrebbe ritenersi ancora efficace, in relazione alla normativa precedente al d.lgs. n. 152 del 2006 all'epoca vigente e applicabile al caso di specie e al regime transitorio fissato dallo stesso Codice dell'ambiente.

2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 27 d.lgs. n. 22 del 1997). Violazione del principio dell'irretroattività della legge (art. 11 delle Preleggi). Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

L'autorizzazione alla costruzione della discarica rilasciata ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituirebbe il permesso di costruire previsto dal d.P.R. n. 380 del 2001; la mancata previsione da parte dell'amministrazione che ha autorizzato la costruzione della discarica in questione di prescrizioni in merito ai tempi di inizio e ultimazione dei lavori, pertanto, impedirebbe l'applicazione *ex post* di limiti sopravvenuti.

3) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 17 d.lgs. n. 36/03. Eccesso di potere per motivazione apparente.

Il termine di ultimazione dei lavori introdotti con la modifica dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2003 dovrebbe intendersi applicabile ai soli impianti esistenti e già in esercizio, così come stabilito dalla disposizione in rubrica; nel caso di specie, posto che i lavori di realizzazione dell'impianto non erano neanche iniziati, non può farsi applicazione dello stesso termine previsto dall'art. 17 indicato.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il pregresso contenzioso giurisdizionale, instaurato dal Comune di Palestrina e protrattosi dall'anno 2005 all'anno 2007, sarebbe motivo idoneo per l'accoglimento dell'istanza di proroga presentata dalla ricorrente, in quanto tale elemento dovrebbe essere fatto rientrare nella fattispecie dei "fatti sopravvenuti estranei alla volontà" del soggetto autorizzato che non gli hanno permesso di avviare liberamente le opere necessarie alla realizzazione dell'impianto.

3. La sentenza qui impugnata, n. 5925 del 2016, ha respinto il ricorso motivando con riferimento alle argomentazioni del provvedimento impugnato e ponendo in rilievo che: "... la parte ricorrente:

- non ha ultimato i lavori per la realizzazione della discarica;
- secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 2008, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale rilasciata in data 18 giugno 2002, trascorsi ormai più di 5 anni, non può più ritenersi efficace;



- l'intervento non è più realizzabile secondo quanto indicato dall'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 in tema di termini di inizio ed ultimazione dei lavori;

- secondo il disposto dell'art. 6 d.l. n. 59 del 2008 "il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per i 'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo ai 1 ottobre 2008".

In particolare - in linea con quanto già osservato in sede cautelare e prescindendo dai pur sollevati profili relativi all'applicazione temporale delle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale - il Collegio rileva che le circostanze addotte dalla ricorrente a giustificazione della mancata ultimazione dei lavori, non risultano tali da giustificare la mancata ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica in conformità al relativo piano ed entro il termine perentorio assegnato dalla regione.

Sotto tale profilo, infatti, il richiamo al contenzioso giudiziale intercorso tra la ricorrente ed il Comune di Palestrina non appare elevabile a *factum principis* idoneo a giustificare la richiesta proroga, atteso che — come già rilevato in sede cautelare — l'impugnato provvedimento, da parte del Comune, di approvazione del Piano di adeguamento presentato dalla odierna ricorrente non risulta mai essere stato sospeso o annullato né, tantomeno, risulta essere stata sospesa o annullata la sentenza di rigetto del gravame del Comune".

4. La ditta Tuscolana Ambiente s.r.l. ha impugnato la citata sentenza articolando plurime censure nell'ambito di un unico articolato motivo:

I. Errori in iudicando per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, d.lgs. n. 152 del 2006, 11 delle preleggi, 15, d.P.R. n. 380 del 2011, 27 d.lgs. n. 22 del 1997 e 17, d.lgs. n. 36 del 2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione apparente e manifesta ingiustizia e irragionevolezza. Omessa o errata valutazione dei riferimenti normativi violati dall'Amministrazione.

1.1. La ditta sostiene che la infondatezza dei motivi con i quali è stata respinta l'istanza di proroga poiché erano già stati ottenuti una pluralità di atti favorevoli (pareri, approvazione ed autorizzazione necessaria alla realizzazione e gestione della discarica, alla stregua della normativa vigente) da parte dei diversi Enti preposti; inoltre, fino ai primi mesi del 2008, l'unico termine per l'ultimazione dei lavori era quello del 16 luglio 2009 indicato nell'autorizzazione acquisita nell'anno 2005, per cui l'appellante ritiene che sia stato leso il legittimo affidamento in ordine al tempo a disposizione per ultimare la discarica, abbreviato da un intervento normativo, non soltanto inapplicabile al caso di specie, ma posto a fondamento del provvedimento di diniego dell'istanza di proroga a distanza di nove mesi dalla presunta scadenza dei termini indicati dallo stesso d.l. n. 59 del 2008.

1.2. L'appellante, oltre a tali fatti (non contestati dall'amministrazione), espone anche la propria interpretazione circa il regime giuridico applicabile alla fattispecie in esame, che si colloca a cavallo tra l'entrata in vigore del Codice dell'ambiente, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 2008 e la normativa previgente ad esso.

L'art. 26, comma 6, ultimo periodo prevede che "I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4"

Ed ancora il d.lgs. n. 4 del 2008, all'art. 4, stabilisce che "Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento".

Una disposizione di contenuto sostanzialmente analogo, inoltre, è contenuta nell'art. 35, co. 2-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, laddove si precisa che "Le procedure di VAS, VIA ed AL4 avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento".

La conclusione del ragionamento dell'appellante è dunque nel senso che il quadro normativo sarebbe da interpretare — come indicato peraltro dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sent. 20 giugno 2013, n. 145 - nel senso di garantire l'applicazione della disciplina previgente a tutti i procedimenti autorizzatori e di valutazione di compatibilità ambientali avviati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dell'ambiente e degli ulteriori interventi di modifica dello stesso.

1.3. La motivazione della sentenza gravata si porrebbe, inoltre, in contrasto anche con i generali principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, in una materia caratterizzata da una situazione emergenziale qual è quella del sistema di smaltimento dei rifiuti nella città di Roma.

1.4. Il provvedimento impugnato, nel disporre il diniego di proroga si porrebbe in contrasto con l'art. 11 delle Preleggi, secondo cui "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

1.5. L'art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, ritenuto dal primo giudice la base legale del diniego di accoglimento dell'istanza di proroga sarebbe inconferente giacché le uniche disposizioni applicabili sono quelle, vigenti all'epoca dei fatti di causa, in tema di tutela dell'ambiente e, in particolare l'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997 (di analogo contenuto è anche il successivo art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006) che prevede che l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da parte dell'autorità competente "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

Nel caso in esame è stata adottata l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 25 marzo 2005 di approvazione dell'adeguamento del Piano quale provvedimento sostitutivo ad ogni effetto di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e nell'eventualità, anche variante agli strumenti urbanistici comunali.

1.6. Sotto un distinto profilo l'appellante ripropone in giudizio, anche ai fini dell'art. 101, c.p.a., le argomentazioni già avanzate nel precedente grado di giudizio a sostegno dell'inapplicabilità del co. 4 *ter* del d.lgs. n. 36 del 2003, così come modificato dall'art. 6, d.l. n. 59 del 2008, anzidetto alla fattispecie in esame.

Ai sensi del comma 4 *ter* "*Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1 ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1 ottobre 2008*".

1.7. Contrariamente rispetto a quanto stabilito dal primo giudice, il legislatore riserverebbe espressamente l'applicazione del termine ultimo di conclusione dei lavori di adeguamento ai soli impianti esistenti e già in esercizio e quindi presupporrebbe che tale impianto sia già stato realizzato e sia già in funzione.

La lettura dell'appellante delle citate disposizioni, d'altronde, risulterebbe essere coerente con la stessa finalità della modifica introdotta con il d.l. n. 59 del 2008, che è consistita nella necessità di adempiere alla "*Procedura di infrazione n. 2003/20 77 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/052*" da cui era emersa la presenza nel territorio nazionale di un numero cospicuo di discariche operanti in violazione della normativa comunitarie ed in particolare della direttiva 1999/31; si trattava per l'appunto di discariche già esistenti ed operative.

1.8. L'appellante ritiene che non possa essere condivisa l'affermazione per cui il contenzioso giudiziale intercorso con il Comune di Palestrina non costituirebbe un *factum principis* tale da giustificare la richiesta di proroga.

Al contrario, la ditta si è invece attenuta a criteri di leale collaborazione e buona fede e quindi prima di avviare i lavori della discarica ha atteso la conclusione del contenzioso, peraltro attivato dal Comune di Palestrina con la impugnazione dell'ordinanza n. 15 del 2005.

5. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha depositato memoria in vista della pubblica udienza (3 gennaio 2021).

6. L'appellante ha depositato memoria il 30 dicembre 2021 e memoria di replica il 13 gennaio 2022.

7. Alla pubblica udienza del 7 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. L'appello è fondato e va accolto.

9. Il provvedimento impugnato contiene una motivazione plurima in relazione alla quale sono stati articolati i motivi di ricorso (riproposti in appello).

I caposaldi della motivazione del diniego opposto dall'amministrazione sono i seguenti:

a) la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale rilasciata il 18 giugno 2002 non può più ritenersi efficace essendo trascorsi più di cinque anni e ciò in applicazione dell'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006;

b) all'intervento di realizzazione della discarica sarebbe applicabile l'art. 15 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001;

c) al caso in esame si applicherebbero i commi 4 *bis* e 4 *ter* introdotti all'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 dal d.l. 8 aprile 2008 n. 59, convertito in l. n. 101 del 6 giugno 2008:

<<4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1 ottobre 2008.

4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1 ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1 ottobre 2008.>>

10. Il *thema decidendum* contiene due questioni di diritto intertemporale, la prima delle quali di incentra sulla necessità di perimetrare l'ambito temporale di applicazione del limite di efficacia quinquennale posto ai provvedimenti di VIA dall'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 4 del 2008, che ha novellato il precedente testo dell'art. 26 comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

11. Il progetto della discarica in questione è stato autorizzato con decreto del 1 luglio 2002 n. 111, in relazione al quale il 18 giugno 2002 era stato emanato il parere di compatibilità ambientale; quindi è stato approvato il Piano di adeguamento con ordinanza del Commissario delegato n. 15 del 25 marzo 2005. Il termine per l'ultimazione dei lavori è stato previsto per il giorno 16 luglio 2009.

L'ordinanza n. 15 del 2005 è stata impugnata dal Comune e il relativo contenzioso si è concluso in primo grado con sentenza di inammissibilità e in appello con la declaratoria di irricevibilità del gravame (sent. Cons. Stato, Sez. V n. 6279 del 6 dicembre 2007).

11.1. L'esame della censura che è stata sollevata richiede di individuare la normativa *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame.

A tal fine occorre richiamare l'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui "*I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ...*".

Tuttavia, il citato art. 26, nella sua originaria formulazione, non prevedeva alcun termine per la realizzazione delle opere

sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale e, di conseguenza, non circoscriveva l'ambito di efficacia temporale del provvedimento conclusivo del procedimento.

11.2. Successivamente, il d.lgs. n. 4 del 2008 ha novellato l'originaria formulazione dell'art. 26 prescrivendo, per quanto di interesse, che *"I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata"*.

Infine, il sesto comma dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 è stato modificato dall'art. 23, comma 21-*quinquies*, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

L'attuale formulazione stabilisce che *"i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4"*.

11.3. Dal delineato quadro normativo si desume, da un lato, che la realizzazione degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale deve avvenire entro il termine quinquennale di adozione della VIA e, dall'altro, che il suddetto termine trova applicazione esclusivamente ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008.

Non è previsto, per contro, alcun termine di validità per le valutazioni di impatto ambientale e per quelle di esclusione adottate in procedimenti avviati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008.

11.4. Del resto, a tale conclusione deve pervenirsi anche osservando che, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 26 cit., il termine di validità quinquennale ben potrebbe, in sede di rilascio, essere diversamente modulato (*"Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo"*).

In sostanza, è la possibilità di diversa modulazione temporale, ora prevista dalla disposizione riformulata, a giustificare l'effetto decadenziale, prima non affatto previsto, e a rendere ragione della diversa efficacia assegnata alle precedenti autorizzazioni.

11.5. Anche la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di tutela ambientale va nel senso sopra indicato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in numerosi arresti, ha affermato la necessità che l'attuazione del diritto unionale debba avvenire nel rispetto del principio di certezza del diritto, in modo che gli interessati possano conoscere esattamente la portata dei loro diritti e obblighi così da regolarsi di conseguenza (v. ad esempio C. Giust. GS 1 luglio 2014 C-573/12, Ålands Vindkraft, punti 125 e 128).

Con specifico riguardo alla VIA, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che, a tutela della certezza del diritto, i progetti per i quali la procedura di autorizzazione era stata avviata prima del termine di recepimento della dir. 85/337/CEE (3 luglio 1988), ed erano ancora in corso a tale data, dovevano ritenersi esclusi dalla valutazione di compatibilità ambientale. A giustificazione dell'irretroattività delle norme sulla procedura di VIA è stata sottolineata la complessità dei progetti interessati, la cui approvazione aveva spesso richiesto un lungo periodo di tempo ed era già stata sottoposta a complesse procedure dalle norme nazionali.

Secondo la Corte, gli oneri procedurali non devono né risultare eccessivi, né ritardare situazioni già consolidate. In questo equilibrio, vengono qualificate come non consolidate soltanto quelle situazioni ancora *in itinere* autorizzate anni prima sulla base di norme nazionali senza che fosse stato preventivamente effettuato uno studio ambientale conforme (ossia sostanzialmente equivalente) alle prescrizioni della Dir. 85/337/CEE (v. C. Giust. Sez. VI 18 giugno 1998 C-81/96, Burgemeester en Wethouders, punti 23-24-25).

Dopo la giurisprudenza comunitaria, la stessa legislazione dell'Unione in materia di VIA ha focalizzato l'attenzione sulla certezza del diritto, prevedendo espressamente l'applicazione della disciplina anteriore, sia sostanziale sia procedurale (v. considerando 39 e art. 3 della dir. 2014/52/UE).

La tutela della certezza del diritto è stata, infine, codificata anche nel diritto nazionale con il citato art. 23 comma 21-*quinquies* del d.l. 1 luglio 2009 n. 78. Tale norma, come detto, integrando l'art. 26 comma 6 del d.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 4 del 2008, ha precisato, con effetto di interpretazione autentica, che il termine quinquennale di validità del decreto di VIA deve essere applicato solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008, cosicché appare evidente come la norma di diritto intertemporale abbia inteso consolidare senza limiti di tempo il decreto di VIA e tutti gli atti sullo stesso basati.

Pertanto il motivo è fondato poiché, nel caso in esame, la pronuncia di compatibilità ambientale risale pacificamente all'anno 2002 (prot. n. AM/MC del 18 giugno 2002).

12. La seconda questione di applicazione del diritto intertemporale dedotta con il terzo motivo (applicabilità dei commi 4 *bis* e 4 *ter* introdotti all'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 dal d.l. 8 aprile 2008 n. 59, convertito in l. n. 101 del 6 giugno 2008) può essere assorbita giacché la stessa amministrazione, nel provvedimento impugnato, l'ha considerata quale questione "non decisiva" e quindi non rilevante a supportare la motivazione, in considerazione del fatto che nell'ottica

dell'Amministrazione, "trattasi di discarica che sulla base di altre normative, statali e di rango legislativo., avrebbe dovuto già essere realizzata".

13. In relazione al secondo motivo - con il quale è sollevata la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 27 d.lgs. n. 22 del 1997, la violazione dell'art. 11 delle Preleggi, l'eccesso di potere per carenza di istruttoria - è fondato poiché il richiamo alla disciplina urbanistica previsto per gli ordinari titoli edilizi *ex art. 15 d.P.R. cit.* non trova applicazione nel caso in esame.

L'amministrazione ha inteso effettuare un'applicazione analogica della disciplina edilizia nell'ambito di un procedimento, che è invece disciplinato dalle disposizioni che, *ratione temporis*, hanno disegnato i procedimenti la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Il progetto in questione era sottoposto ad una disciplina quale è quella dell'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, che prevedeva che l'approvazione del progetto e l'autorizzazione dell'impianto da parte dell'autorità competente "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali", elemento quest'ultimo che è espressamente richiamato nel provvedimento commissariale n. 15 del 25 marzo 2005.

Peraltro, identico contenuto il legislatore ha inserito nell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, con l'intento di accelerare l'*iter* di autorizzazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

14. Conclusivamente l'appello è da accogliere e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.

15. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(*Omissis*)

